



REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 24 dicembre 2013

Anno XLIV - N. 114

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 33

**Disegno di legge relativo a “Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013”.**

**Direzione - Redazione**

Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: <http://bur.regione.veneto.it> e-mail: [uff.bur@regione.veneto.it](mailto:uff.bur@regione.veneto.it)

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel



**PARTE PRIMA****LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 264737)

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2013, n. 33

**Disegno di legge relativo a "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013".**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

1. Con la presente legge è approvato l'assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 2013 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio 2012, secondo quanto indicato nei successivi articoli.

**Articolo 2**

1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell'esercizio 2012 è determinato in euro 714.081.309,63. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 1.173.512.530,31.

3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell'allegata Tabella A.

**Articolo 3**

1. L'importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'allegata Tabella G, è definitivamente determinato in euro 1.444.887.045,24.

**Articolo 4**

1. Conseguentemente all'applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all'articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all'articolo 3, il disavanzo di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 4, è rideterminato in euro 2.158.968.354,87. Di detto ammontare è dato riscontro nella Tabella F "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2013 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all'indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati", allegata alla presente legge.

2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell'applicazione delle definitive risultanze contabili relative all'esercizio 2012, la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2013 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore ad euro 624.064.002,68 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 4.

3. L'onere annuale relativo all'ammortamento di cui al comma 2, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 38.412.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2014 e 2015 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2013-2015 (upb U0199).

4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, è rideterminato in complessivi euro 2.158.968.354,87, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell'estinzione di prestiti in ammortamento.

#### Articolo 5

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2013, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 5 aprile 2013, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni come da Tabella B "Variazioni allo stato previsionale dell'entrata 2013":

	Competenza	Cassa
Variazione netta:	569.616.002,68	846.741.098,98

#### Articolo 6

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 5 aprile 2013, n. 4 sono apportate le seguenti variazioni come da Tabella C "Variazioni allo stato previsionale della spesa 2013":

	Competenza	Cassa
Variazione netta:	569.616.002,68	846.741.098,98

2. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell'Allegata tabella D "Variazione alla Tabella A della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa" ".

#### Articolo 7

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 dicembre 2013

Luca Zaia

---

**INDICE**

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7